

## ACCONTI D'IMPOSTA 2019

**12 novembre 2020**

---

**Lunedì 30 novembre 2020** scade il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Quest'anno, ancor più degli anni precedenti, il pagamento degli acconti d'imposta IRES, IRPEF e IRAP si preannuncia particolarmente complicato. Potrebbe infatti essere conveniente effettuare un "ricalcolo" degli acconti determinati con il metodo storico e determinare gli stessi sulla base del metodo previsionale.

In tale quadro si inseriscono inoltre diverse norme, introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che permettono ad alcuni soggetti di rinviare il versamento degli acconti e in alcuni casi la non applicazione di sanzioni.

A seconda che il contribuente sia soggetto agli ISA o che abbia subito perdite consistenti, si possono individuare quattro diversi scenari.

### **1. La proroga del versamento per i soggetti ISA**

L'art. 98 del D.L. n. 104/2020, il cosiddetto decreto "Agosto", ha previsto, unicamente per i soggetti ISA che presentano una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, che il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi ed IRAP sia prorogato dal 30 novembre 2020 al **30 aprile 2021**.

Potranno beneficiare del rinvio dei termini anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 190/2014 e i contribuenti che applicano il regime di vantaggio.

Resta invece il termine ordinario del 30 novembre per i contribuenti che non applicano gli ISA, anche se approvati, perché hanno percepito compensi o conseguito ricavi per ammontare complessivamente superiore a 5.164.569,00 euro.

In analogia a quanto già avvenuto in occasione di analoghe proroghe riservate ai soggetti ISA, la proroga dovrebbe essere estesa anche ai soci di società di persone, agli associati delle associazioni di artisti e professioni e, più in generale, ad ogni altro soggetto il cui reddito venga imputato per trasparenza.

**ATTENZIONE:** Il decreto “Ristori Bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149) ha previsto per i soggetti ISA (individuati dall’art. 98, comma 1, del “Decreto Agosto”, D.L. n. 104/2020) interessati dalle nuove limitazioni anti-Covid, la possibilità di beneficiare della **proroga al 30 aprile 2021** del pagamento della seconda rata dell’acconto Ires, Irpef e Irap, **indipendentemente dall’intervenuta riduzione del fatturato o dei corrispettivi**.

Si tratta nello specifico dei contribuenti:

- operanti nei settori economici **indicati negli allegati 1 e 2** del decreto “Ristori Bis”, **con domicilio fiscale o sede operativa cd. “zone rosse”** (individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020) ovvero
- **esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle “zone arancioni”** (individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020) e **“rosse”**.

## **2. La rimodulazione della percentuale dei versamenti per i soggetti ISA**

L’art. 58 del decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019) collegato alla legge di Bilancio 2020 ha previsto che, esclusivamente per i soggetti di cui all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, ovvero per i contribuenti con ISA approvati, i versamenti in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati **in due rate ciascuna nella misura del 50%**. Per i soggetti “non ISA” la modulazione degli acconti rimane del 40% e 60%.

## **3. La depenalizzazione del versamento per il 2020**

L’art. 20 del D.L. n. 23/2020, il cosiddetto decreto “Liquidità”, ha inoltre previsto, esclusivamente per il 2020, che non sarà sanzionato l’omesso o l’insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, se l’importo pagato dai contribuenti non risulta comunque inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

La **soglia minima dell’80%** potrà essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

In sostanza ciò equivale ad una riduzione secca dell'ammontare dovuto in acconto e anche tale «scontistica» deve essere coordinata con tutte le altre disposizioni.

#### 4. L'abolizione del primo acconto IRAP

Si ricorda che l'art. 24 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha abolito il primo acconto IRAP con effetti anche sul calcolo del secondo acconto.

Infatti la quota corrispondente alla **prima rata dell'acconto è comunque esclusa dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020**; pertanto, l'esclusione opera fino a concorrenza dell'importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Il contribuente che sceglie il metodo storico deve quindi versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) e l'eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% in caso di ISA) e del secondo acconto corrisposto.

Se, invece, utilizza il metodo “previsionale”, è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) dell'imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d'imposta 2020 e l'eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.

Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”.

#### Il metodo storico

Il metodo storico prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente.

Le percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico sarebbero pari al 100% sia per l'IRPEF che per l'IRES. Per l'IRAP valgono le considerazioni sopra riportate in merito all'abolizione del primo acconto.

#### Il metodo previsionale

In alternativa all'applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza (c.d. "metodo previsionale").

La previsione deve considerare l'imposta dovuta per l'anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto: per ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa.

Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell'IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d'impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta e le eventuali ritenute subite.

#### **PER I CLIENTI DELLO STUDIO**

Come è possibile dedurre il calcolo ed il versamento degli acconti si presenta come un'operazione piuttosto complicata.

Per procedere al calcolo degli importi dovuti e per constatare se vi siano i presupposti per godere della proroga del versamento necessitiamo della Vostra collaborazione e nei prossimi giorni Vi contatteremo per valutare insieme la situazione e definire le modalità e le tempistiche per l'eventuale ricalcolo degli acconti.

Segnaliamo che in presenza di un significativo calo del fatturato d'esercizio si potrebbe adottare il metodo di calcolo previsionale, il quale però potrebbe comportare rischi di sanzioni e per il quale vi verrà addebitato un compenso straordinario pari ad Euro **150,00 oltre ad oneri accessori.**

Pertanto Vi chiediamo gentilmente di compilare e restituirci il modello di seguito allegato.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportarVi nei calcoli e nelle stime da effettuare.

Distinti saluti.

Spett.le Studio

**OGGETTO: Calcolo riduzione acconti 2020.**

Dichiariamo di:

- ☐ aver compreso le informazioni da Voi forniteci e riepilogate nella Vostra informativa e di aver avuto ampio tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte
- ☐ aver compreso che l'omesso o insufficiente versamento degli acconti dovuto potrebbe comportare l'addebito di sanzioni

e Vi chiediamo

☐ di ricalcolare gli acconti delle imposte e di eventuali contributi di nostra competenza da versare a titolo di acconto nell'anno 2020 in quanto si prevede di realizzare un significativo calo del reddito imponibile.

☐ di non versare gli acconti delle imposte e eventuali contributi di nostra competenza potendo godere della proroga del secondo acconto al 30 aprile 2021 sulla base della riduzione del fatturato o dei corrispettivi del I semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019:

fatturato I semestre 2020      euro \_\_\_\_\_,00

fatturato I semestre 2019      euro \_\_\_\_\_,00

Vi solleviamo fin d'ora da ogni responsabilità qualora la nostra previsione risultasse errata per difetto e gli acconti dovessero conseguentemente rivelarsi insufficienti al momento della redazione della dichiarazione modello REDDITI 2021 (redditi di competenza 2020).

Distinti saluti.

Luogo e data

.....  
Timbro e firma

\_\_\_\_\_